

# dpi, nuovi obblighi da aprile

di Simone Finotti

Dopo 25 anni vanno in pensione le vecchie regole sui Dispositivi di Protezione Individuale, sostituite dal Regolamento 2016/425 UE, che si applica direttamente in tutti gli Stati membri. E' l'occasione per fare il punto su una categoria di dispositivi usatissimi anche dalle nostre imprese, e fondamentali per lavorare in sicurezza. Molte le novità che riguardano i guanti, tra i Dpi più utilizzati nel nostro settore.

40  
GSA  
MARZO  
2018



Dpi, dal 21 aprile cambia tutto. A quella data, infatti (un sabato, per i maniaci del calendario), scatterà l'abrogazione della Direttiva 89/686/CEE che da oltre 25 anni regolava il tema dei dispositivi di protezione individuale.

## Dopo un quarto di secolo si cambia!


Dopo una vita, insomma, al posto delle vecchie norme subentrerà il nuovo Regolamento del Parlamento 9 marzo 2016, n. 2016/425/UE sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, già pubblicato il 31 marzo 2016 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ed entrato in vigore 20 giorni do-

po la pubblicazione, per l'appunto il 21 aprile 2016, in tutti gli stati dell'Unione senza necessità di recepimento nelle singole legislazioni nazionali. Al 21 aprile di quest'anno, vale a dire 24 mesi più tardi, scatta invece l'obbligo di applicazione: al che, essendo il regolamento comunitario strumento vincolante, questo elenco sostituisce in toto l'analogo elenco del D.Lgs. n. 475/1992, al quale fa riferimento l'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008. Altri cinque anni durerà il periodo transitorio, in cui avremo sul mercato Dpi conformi alle precedenti regole e Dpi già "tarati" sulle nuove (fino dunque al 21 aprile del 2023). Dal 22 aprile 2023, tutti i DPI presenti sul mercato dovranno essere in possesso di certificato di esame UE rilasciato ai sensi del Regolamento 425/2016.

## Il raccordo con l'81/08

Si tratta di un importante cambiamento, e proprio in quest'ottica assume particolare rilevanza il Documento di raccordo tra il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 (Prodotto) ed il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale DPI (Utilizzo). All'art. 76 del Testo Unico, il legislatore elenca i requisiti dei DPI che devono:

- essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;




- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
  - essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI.
- Ricordiamo che si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro. E che sono essenzialmente quattro le categorie di dispositivi che vengono fatte rientrare in tale definizione:
- l'insieme costituito da componenti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
  - l'insieme costituito da un DPI collegato, anche se in modo da poterne essere separato, ad un componente non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé;
  - i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
  - i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione al



rischio (art. 1, D.Lgs. n. 475/1992). Tre, invece, le categorie dei Dpi in relazione al loro ruolo di salvaguardia e a seconda della gravità dei danni che si preven- gono. Quelli di prima categoria hanno la funzione di salvaguardare da:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmen- te reversibili causate da prodotti per la pulizia;



- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espungano ad una temperatura superiore a 50° C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a rag- giungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente e azio- ne lesiva dei raggi solari.

A noi interessano soprattutto questi di- spositivi, ma non bisogna dimenticar- ne molti che rientrano nella seconda categoria (come i protettori dell'oc- chio, del capo e del viso da danni più gravi) ad alcuni che rientrano nella ter- za categoria (quelli per prevenire le- sioni o danni irreversibili e traumi an- che mortali), specie in relazione ai di- spositivi atti a salvaguardare dalle ca- dute dall'alto (vedi pulizie in quota).

### **Le novità più importanti su guanti e altro**

Ebbene, sui Dpi di prima categoria si concentrano alcune delle più rilevan- ti novità del nuovo Regolamento, che ha introdotto ad esempio, anche per questa tipologia di dispositivi, il con- trollo di produzione andando a colma- re una lacuna presente nell'89/686. La regolamentazione precedentemente in vigore, nello specifico, stabiliva sem- plicemente che il responsabile della certificazione di questi DPI era il fab- bricante che la faceva a "uso e consu- mo" suo e sotto la sua responsabilità:

in pratica si faceva cenno soltanto a una semplice dichiarazione di confor- mità da parte del fabbricante, il qua- le aveva l'autonomia di stabilire "in casa propria" quali fossero requisiti e caratteristiche da soddisfare. Si tratta di un bel passo avanti, se si conside- ra l'importanza che certi Dpi (pensa- mo ad esempio a tutte le tipologie di guanti da lavoro) rivestono per il no- stro settore. Proprio per quanto riguar- da i guanti, il nuovo regolamento pro- pone alcune importanti novità:

è stata aggiornata la classificazione, per cui ad esempio i guanti per uso privato che proteggono dal calore (i guanti da forno) sono classificati co- me DPI di 2a categoria, sono stati introdotti requisiti speci- fici per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di distribuzio- ne e requisiti aggiuntivi riguardanti le istruzioni per l'uso e le dichiarazioni di conformità.

Fra le altre novità, dobbiamo ricordare quelle relative alle normative EN 388 & EN374. La nuova 388:2016 (prote- zione meccanica) prevede prove più restrittive per la resistenza al taglio ed all'abrasione, oltre ad aggiungere la resistenza al taglio secondo ISO e la protezione contro gli urti, se presente. La protezione contro i rischi mecca- nici è espressa da un pittogramma segui- to da 4 numeri (livelli di protezione) i quali rappresentano i livelli di pro- tezione contro uno specifico rischio e da 2 lettere. La lettera in quinta po- sizione corrisponde al livello di resi- stenza al taglio secondo la norma ISO 13997. L'ultima lettera "P" indica se il guanto ha superato il test secondo la norma EN 13594:2015 ed indica una protezione agli urti sulle articolazioni e le dita. La nuova 374:2016 (prote- zione chimica) prevede: nuova clas- sificazione dei guanti di 3° categoria in tre tipi (A, B e C), inserimento di 6 nuovi prodotti chimici di riferimen- to con cui testare i guanti, una prova di degradazione del guanto a contat- to con il prodotto chimico e un test



42  
GSA  
MARZO  
2018

per la protezione da virus, se presente. A seconda del numero delle sostanze chimiche testate, scelte fra 18 prodotti chimici indicati nella norma, vengono classificati i guanti per rischio chimico in 3 tipologie: A, B e C. Per tutti i 3 tipi di prodotti dovranno essere soddisfatti i requisiti fondamentali indicati nelle norme EN 420 & EN 374-2, mentre i guanti di tipo A dovranno superare i test di permeazione con livello  $>2$  con 6 prodotti chimici indicati nella norma EN 374-1, i guanti di tipo B devono superare i test di permeazione con livello  $>2$  con 3 prodotti chimici ed infine i guanti di tipo C devono superare il test di permeazione con livello  $>1$  con 1 prodotto chimico. La norma EN 374:5 classifica i guanti per rischio microbiologico in 2 tipologie: guanti che proteggono da batteri e funghi e guanti che proteggono da virus, batteri e funghi. Entrambe le tipologie di prodotto devono soddisfare i requisiti descritti nella norma EN 420 ed EN 374-2, ed i guanti che proteggono anche dai virus devono soddisfare la prova descritta nella norma EN 16604.

### Il punto sui guanti

E' il caso di fare il punto sui guanti, che sono tra i Dpi più utilizzati nel nostro settore: i guanti, come è evidente, devono offrire il più alto grado possibi-

le di protezione nello svolgimento del lavoro; le cuciture eventualmente presenti sul guanto non devono diminuire le prestazioni generali dello stesso. I guanti, inoltre, devono essere "innocui", dunque non creare rischi per l'utilizzatore. Il valore del PH del guanto deve essere fra 3,5 e 9,5. Per quanto riguarda il comfort, la confortevolezza è legata alla taglia, e quindi alla misura, delle mani e dei guanti. In questo senso potrebbe venire in aiuto la previsione del nuovo Regolamento, che prevede appunto la possibilità di Dpi "su misura". Questo potrebbe favorire anche la destrezza, che dovrebbe essere la massima possibile. Nel caso in cui vengano fornite istruzioni per il lavaggio, il massimo numero di cicli di lavaggio raccomandati non deve pregiudicare i livelli di prestazione dei guanti. I guanti devono inoltre permettere la permeabilità al vapore acqueo. Qualora le caratteristiche del DPI impediscano o escludano la permeabilità al vapore acqueo, il DPI dovrà essere progettato per ridurre il più possibile gli effetti della traspirazione. L'assorbimento del vapore acqueo deve essere almeno 8 mg/cm<sup>2</sup> per 8 ore. Inoltre, per ciò che concerne la marcatura, su ogni guanto devono figurare: il nome del produttore; la denominazione e la taglia del guanto; la

marcatura CE; i pittogrammi specifici seguiti dai relativi indici di prestazione e norma EN di riferimento.

### I doveri dei fabbricanti...

In generale, comunque, si può dire che in base al Nuovo Regolamento 2016/425 i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni. I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II. I fabbricanti, nello specifico: redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità. Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti: redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e appongono la marcatura CE. Un'altra novità riguarda l'introduzione di Dpi "fatti su misura", vale a dire adattabili *ad personam*, anche se su questo aspetto vi saranno verosimilmente questioni applicative da sistemare.

### ... e quelli dei datori

Dopo aver valutato quali sono i doveri dei fabbricanti, passiamo a valutare quali siano le responsabilità dei datori di lavoro. Si inizia dall'individuazione dei Dpi più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI. Se infatti per la realizzazione di un DPI è necessaria l'applicazione di una norma tecnica, la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro è quindi



tenuto a fornire DPI conformi alle norme del decreto (quindi con marcatura CE), stabilirne le condizioni d'uso e disporre una manutenzione tale da garantirne la perfetta efficienza. Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all'uso dei DPI siano disponibili nell'impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano. Questo aspetto è molto importante nelle imprese di pulizia/multiservizi/servizi integrati, che come è noto danno lavoro a molto personale straniero, spesso non proveniente da paesi dell'UE. Ma i doveri del "buon datore" non si esauriscono certo qui: si dovrà fare anche carico di organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite (secondo l'art. 77 della "solita" 81/2008). Completano il quadro dei doveri datoriali l'obbligo di aggiornamento della scelta dei Dpi in relazione alla variazione del rischio sul posto di lavoro, e l'addestramento del personale.

### Anche i lavoratori devono fare la loro parte

Da parte loro, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e sicurezza con l'impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modali-

tà di applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 78). Hanno l'obbligo di usare correttamente i Dpi, di indossarli in permanenza, ossia per tutto il tempo in cui sussiste il rischio, e di averne la massima cura: è importante ad esempio non apportare modifiche (molto spesso si sente di operatori che, per comodità, modificano i dispositivi) e sottoporsi a regolare addestramento. Le sanzioni sono molto pesanti: il datore di lavoro o il dirigente che non rispetta gli obblighi di: fornire i necessari e idonei DPI; fornire adeguate informazioni e formazione, e, ove richiesto anche addestramento all'uso dei DPI (DPI di 3ª categoria e DPI per la protezione dell'udito); è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192 a 5.480 euro. I preposti che non esercitano la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza delle norme relative all'uso dei DPI sono puniti con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 548 a 2.192 €. Sono puniti con l'arresto fino a un mese o con un'ammenda da 219,20 a 657,60 euro i lavoratori che non ottemperano agli obblighi di: utilizzare appropriatamente i DPI, segnalarne le deficienze; sottoporsi alla formazione/addestramento sui DPI, utilizzarli come da istruzioni ricevute; averne cura; non apportarvi modifiche arbitrarie.

# Dual Clean

## Dosaggio perfetto a portata di mano!

INNOVATIVO,  
INTELLIGENTE,  
CONVENIENTE!



- ✓ **Risparmio in denaro:** fino al 50%
- ✓ **Diluizione integrata precisa:** senza sprechi e senza errori
- ✓ **Igiene:** il flacone sigillato impedisce le contaminazioni 
- ✓ **Super-concentrato:** risparmio di spazio di stoccaggio
- ✓ **Sicurezza per l'utilizzatore:** non eroga prodotto senza il flacone d'acqua inserito o se il flacone d'acqua è vuoto
- ✓ **Comodo e pratico:** il flacone si inserisce senza avvitare

**1 Dual Clean super-concentrato 330 ml vale ca. 7 flaconi 750 ml pronto uso**



**HYGAN**  
ENJOY VALUE

Since 1963

A company from  
**südtirol**

HYGAN GmbH - Srl  
A. Meucci Str. 5 - Via A. Meucci, 5 - I - 39055 Leifers/Laives (BZ)  
Tel +39 0471 954 558 - Fax +39 0471 953 882  
www.hygan.eu - info@hygan.eu